

Comune di Ardea
Regolamento sui soggiorni climatici per anziani

Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 21/3/2008

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità d'accesso ai soggiorni climatici per anziani.

ART. 2

FINALITA E DESTINATARI

Il servizio dei soggiorni climatici per anziani intende offrire opportunità ricreative di svago, socializzazione e turismo sociale agevolato ai cittadini residenti nel Comune di Ardea che abbiano compiuto i 60 anni di età, si trovino in condizioni non lavorativa e risultino autosufficienti dal punto di vista psico-fisico ed idonei alla vita in comunità.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE

L'Ufficio servizi alla Persona-Servizi Sociali si atterrà agli indirizzi ed ai criteri esecutivi detta dalla Giunta Comunale in base all'art. 7.

Art. 4

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le persone in possesso dei requisiti summenzionati all'art 2 formuleranno la propria richiesta di partecipazione su modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio Persona-Servizi Sociali entro i termini annualmente definiti.

Nel caso di più turni di soggiorno o di offerte in località diverse, i richiedenti potranno essere ammessi solamente ad un unico turno e ad una sola località, fatta salva di esprimere in ordine di priorità la propria preferenza.

ART 5

RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE

Qualora non fosse raggiunto numero minimo dei partecipanti per ciascun turno e per ciascuna località, potranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, essere riaperti i termini di presentazione delle richieste di adesione, ammettendo in tal caso anche le persone che abbiano già beneficiato del servizio per il medesimo anno.

ART 6

GRADUATORIA

Le domande di partecipazione ai soggiorni per anziani verranno ordinate, sino a copertura

dei posti disponibili, in apposita graduatoria formulata secondo criteri che privilegino, nell'ordine:

- Persone con l'indicatore ISEE più basso, calcolato come previsto con decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

- Persone sole

- A parità di ISEE e di condizione personale verrà data precedenza alla persona più anziana di età, purché non abbia partecipato a soggiorni per anziani nei due anni precedenti

ART 7

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La Giunta Comunale stabilisce annualmente, oltre agli indirizzi e ai criteri esecutivi per l'Area Servizi Sociali, la quota di partecipazione dei singoli anziani ai costi del servizio prendendo come riferimento l'indicatore ISEE.

La mancata autodichiarazione inerente l'indicatore ISEE ai momenti- della presentazione della domanda di partecipazione comporta:

L' ammissione al soggiorno solo nel caso di disponibilità residua di posti, una volta soddisfatte le richieste di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che abbiano presentato domanda e siano stati inseriti nella graduatoria redatta ai sensi del precedente art. 6;

L'assunzione diretta a carico della persona del costo individuale totale del soggiorno.

La quota individuale di partecipazione dovrà essere versata all'Amministrazione Comunale secondo i termini annualmente stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio servizi alla Persona- Servizi Sociali e comunque non oltre i 10 giorni precedenti la data della partenza. Nel caso di rinuncia alla partecipazione nei dieci giorni precedenti la partenza l'importo versato non verrà restituito.